

**Ricorso proposto il 17 aprile 2002 da Torraspapel SA  
contro Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-129/02)**

(2002/C 169/65)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 17 aprile 2002, la Torraspapel SA, rappresentata dal sig. Onno W. Brouwer e dal sig. Francisco Cantos, dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer, di Bruxelles ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 dell'impugnata decisione nella misura in cui accerta una violazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato da parte della ricorrente per il periodo 1° gennaio 1992 — settembre 1993 e ridurre di conseguenza l'ammenda;
- ridurre in misura sostanziale l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 dell'impugnata decisione;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La decisione impugnata nel presente ricorso è la stessa di quella in cui la causa T-109/02, Bolloré/Commissione<sup>(1)</sup>. Con tale decisione, la convenuta ritiene che la ricorrente e altri 10 produttori di carta autocopiante senza carbone abbiano violato l'art. 81, n. 1, del Trattato CE e l'art. 53, n. 1 dell'Accordo SEE, prendendo parte ad una serie di accordi e di pratiche concertate, in forza delle quali hanno fissato prezzi maggiorati, assegnato quote di vendita, fissato quote di mercato e istituito strutture per controllare l'esecuzione degli accordi restrittivi.

A sostegno dei suoi argomenti la ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente applicato l'art. 81, n. 1 del Trattato e violato il principio della presunzione dell'innocenza nonché un requisito procedurale essenziale, in quanto non è stato sufficientemente dimostrato che la ricorrente abbia commesso una violazione della disposizione soprammenzionata dal gennaio 1992 fino al settembre 1993. Viene sottolineato a questo proposito che un siffatto approccio non significa che la ricorrente riconosca che vi sia stato una violazione avente ad oggetto il periodo successivo. Essa si è comunque determinata a non impugnare la decisione della Commissione integralmente.

La Commissione ha altresì violato l'art. 15, n. 2, del regolamento 17/62 in quanto ha erroneamente classificato l'asserita violazione come «molto grave». In primo luogo, nel definire l'asserito cartello come «pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato» la Commissione cerca di conferire un valore sproporzionato alle asserite pratiche di assegnazione di mercato, fraintendendo la loro gravità. In secondo luogo, nel classificare la detta violazione come «molto grave», la Commissione non tiene conto delle differenze tra gli accordi con i quali vengono fissati i prezzi, che portano a prezzi uniformi, e altri accordi sui prezzi, che non portano a prezzi uniformi. Inoltre, la Commissione ha omesso di esaminare in modo opportuno la relativa gravità dell'asserita violazione commessa dalla ricorrente. In breve, la convenuta non ha preso in considerazione il fatto che la ricorrente, come afferma, non ha applicato gli aumenti di prezzo assertivamente fissati e quindi non ha partecipato agli effetti anticoncorrenziali dell'asserito cartello; per di più, la Commissione ha erroneamente valutato l'effettiva capacità della ricorrente di produrre danni alla concorrenza.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Raccolta.

**Ricorso della Kronoply GmbH & Co. KG contro la  
Commissione delle Comunità europee, proposto il  
17 aprile 2002**

**(Causa T-130/02)**

(2002/C 169/66)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 17 aprile 2002 la Kronoply GmbH & Co. KG, Heiligengrabe (Germania), rappresentata dall'avv. R. Nierer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 5 febbraio 2001 di non procedere ad alcuna revisione della decisione 3 luglio 2001, concernente il progetto di aiuto n. N 813/2000;
- condannare la convenuta alle spese ivi comprese quelle della ricorrente.

*Motivi e principali argomenti*

Per l'aiuto notificato la Commissione ha stimato, nella decisione impugnata, il fattore di concorrenza a 0,75. La ricorrente è

dell'avviso che tale fattore debba essere valutato 1. Per questo motivo il governo federale ha richiesto un aumento dell'aiuto notificato sollecitando quindi la revisione del fattore da 0,75 a 1. La Commissione ha respinto tale domanda ed ha comunicato che non scorgeva alcuna possibilità di procedere alla revisione auspicata.

La ricorrente fa valere con il ricorso proposto che con la sua decisione 5 febbraio 2002 la Commissione lede il principio di collegialità e l'obbligo di motivazione, viola forme sostanziali e procedurali nonché una regola di diritto relativa all'applicazione del Trattato CE ed ha abusato del suo potere discrezionale.

La violazione delle forme sostanziali poggerebbe da un lato sulla carente motivazione della decisione. La Commissione abuserebbe inoltre del suo potere discrezionale avendo erroneamente interpretato i fatti alla base della decisione in modo da evitare l'avvio del procedimento di esame benché avrebbe dovuto procedere quanto meno all'esame preliminare. Ne risulterebbero dunque violate anche le disposizioni procedurali del regolamento n. 659/1999 intese a garantire i diritti degli Stati membri nonché della ricorrente. Il diritto di essere sentita di quest'ultima è stato limitato.

La ricorrente fa ulteriormente valere che la Commissione non ha preso in considerazione ovvero ha erroneamente applicato, quanto al contenuto, le disposizioni del regime multisettoriale di aiuti a finalità regionale ed ha valutato in modo inesatto e chiarito in modo incompleto i fatti all'origine della pratica. Ciò emerge in particolare dalla circostanza che la Commissione misconosce la possibilità di modificare un aiuto autorizzato senza revocarlo.

La ricorrente avanza da ultimo l'argomento che sussiste una disparità di trattamento dato che, in presenza di una decisione parallela su un altro progetto di aiuto nel medesimo settore, solo per quest'ultima si è tenuto conto in modo appropriato del grado di saturazione della capacità produttiva della pertinente classe NACE, mentre erroneamente ciò non è avvenuto in occasione della decisione attaccata.

**Ricorso proposto il 23 aprile 2002 da Travelex Global e Financial Services Limited and Interpayment Services Limited contro la Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-131/02)**

(2002/C 169/67)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 23 aprile 2002 la Travelex Global e Financial Services Limited and Interpayment Services Limited, rappresentata da

Mr Claude Delcorde dello studio Dechert Price & Rhoads, Londra, Regno Unito ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare, a norma del n. 2 dell'art. 288 CE, che la Commissione risarcisce il danno cagionato ai ricorrenti pagando loro la somma di GBP 25,5 milioni;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli di cui al ricorso relativo alla causa T-195/00 Thomas Cook and Interpayment Services/Commissione<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 302 del 21.10.2000, pag. 24.

**Ricorso proposto il 25 aprile 2002 dalla Greencore Group plc contro la Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-135/02)**

(2002/C 169/68)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 25 aprile 2002 la Greencore Group plc, rappresentata dal sig. Alexander Böhlke dello studio Kemmler Rapp Böhlke, Bruxelles (Belgio) ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2002, BUDG/C-2/RVT/49076;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con il presente ricorso, la ricorrente impugna la decisione che nega il pagamento degli interessi su parte dell'ammenda